



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"

"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0013571 P-4.17.1.14

del 02/04/2012



6611373

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

OGGETTO: CCNQ DEL 3 NOVEMBRE 2011 DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CCNQ 9 OTTOBRE 2009. COMUNICAZIONI.

Si ricorda che il termine ultimo del 31 marzo 2012, indicato con la precedente nota DFP 0011370 P-4.17.1.12.5 in data 16 marzo 2012 ai fini del completamento dell'attività di verifica congiunta tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni sindacali dei dati relativi alle ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, presenti nell'applicativo GEDAP negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, è decorso.

A tale riguardo, si ritiene utile segnalare che l'art. 3, comma 2, del Contratto collettivo nazionale quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, del 3 novembre 2011, dispone che *"decorsi ulteriori 15 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi"*.

Conseguentemente, in applicazione della norma contrattuale, a decorrere dal 16 aprile 2012 le amministrazioni pubbliche non potranno più modificare i dati per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, acquisiti dal sistema operativo GEDAP.

Tutte le amministrazioni pubbliche devono rispettare tale termine, anche quelle che non hanno finora provveduto ad inviare i dati relativi ai menzionati anni, ovvero limitatamente ad alcuno di essi.

Tale situazione determina, anche per queste amministrazioni, l'assunzione di responsabilità rispetto ai dati contenuti nel sistema.

Successivamente a tale fase, questo Dipartimento provvederà a comunicare la conclusione della procedura di verifica alle associazioni sindacali, le quali, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 4 del citato CCNQ 3 novembre 2011, potranno avvalersi della facoltà di presentare allo scrivente una specifica proposta per la compensazione dei permessi fruiti in eccedenza.

Solo successivamente alla conclusione della procedura di compensazione e rateizzazione, ove non sia possibile recuperare la totalità delle ore in eccedenza, lo scrivente Dipartimento comunicherà a ciascuna Amministrazione le modalità per attivare la procedura di recupero, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi